

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, SCERMINO, BONGIORNO,
BONFIETTI, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO,
SARACENI, SCOZZARI**

Interpretazione autentica dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente lo stato giuridico degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia

Presentata il 24 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge n. 395 del 1990, recante « Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria », fa generale rinvio, al comma 4, per quanto non espressamente previsto dalla riforma, all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato. Inoltre, il successivo articolo 2 dispone lo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e destina il personale che ne faceva parte ad entrare nel riformato Corpo di polizia penitenziaria, al quale è riconosciuto l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

Di particolare significato appare il parere recentemente espresso dal Consiglio di Stato che, sollecitato dall'Amministrazione penitenziaria, ha rilevato la mancanza di raccordo sistematico fra la disposizione di smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia e la specifica disciplina destinata agli ufficiali del Corpo stesso.

Eppure un'interpretazione che mantenesse la presenza di un ruolo militare di poche decine di unità all'interno di un'amministrazione civile non avrebbe senso ed obiettiva finalizzazione nella nuova configurazione ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria, che, proprio a questo fine, destina gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia agli obblighi e ai compiti dei funzionari e dei dirigenti civili dell'Amministrazione penitenziaria.

Di qui la necessità di un'interpretazione chiarificatrice del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 395 del 1990, per restituire organicità e finalità alla volontà del legislatore che non voleva prevedere che gli ufficiali restassero, essi soli, meno di 60 unità a fare parte di un Corpo di polizia senza funzione e che ad essi, in virtù dello stato militare, fossero negati diritti sindacali e di rappresentanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si interpreta nel senso che gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia hanno stato giuridico civile e nei loro confronti si applicano le norme di cui all'articolo 19 della stessa legge.

2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di passaggio alle Forze di polizia, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 447, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.